

SCHEMA N.....NP/9458
DEL PROT. ANNO 2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3495 del 04/05/2018

N. 293

IN DATA 04/05/2018

OGGETTO : DEFINIZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 175/2016.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti - Presidente	X		
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Andrea Benveduti - Assessore	X		
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
X		Ilaria Cavo - Assessore	X		
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
	X	Marco Scajola - Assessore			
7	1		7		

RELATORE alla Giunta Giovanni Toti e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 11 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

**RISULTANZE
DELL'ESAME**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

tu19c5

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

OGGETTO : DEFINIZIONE INDIRIZZI ED OBIETTIVI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 175/2016.

DELIBERAZIONE	N.	293	IN	04/05/2018
		<small>del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA</small>	<small>DATA</small>	

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- DGR n. 848 del 4 luglio 2014 “Atto di indirizzo alle società partecipate relativo all’adozione di misure di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)”;
- DGR n. 276 del 7 aprile 2017 “Attuazione D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- DGR n. 786 del 28 settembre 2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione azioni di razionalizzazione”;
- DGR n. 1008 del 30 novembre 2017 “Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house – indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO l'articolo 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’articolo 12 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, che disciplina la gestione del personale, con le seguenti disposizioni:

1 Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;

2 Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

3 I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Emanuele Cambiaso)	04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		tu19c5
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale;
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTE le seguenti disposizioni transitorie in materia di personale di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 175/2016, modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 100/2017:

- entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 1);
- le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto su citato (comma 2);
- decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (comma 3);
- fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui sopra, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 (comma 4);
- esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Data - IL SEGRETARIO

04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

tu19c5

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (comma 5);

- i rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile (comma 6);

VISTO il Decreto Ministeriale 9 novembre 2017 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di personale delle società a partecipazione pubblica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 23 dicembre 2017, trasmesso alle società controllate dalla Regione con nota PG/2018/10464 in data 11 gennaio 2018;

VISTA la nota ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro prot. n. 271 del 10 gennaio 2018 ad oggetto ”Articolo 25, decreto legislativo n. 175/2016 – Applicativo per la ricognizione del personale delle società a controllo pubblico. Indicazioni operativo per le Regioni e P.A.”

CONSIDERATO CHE l’articolo 25 del testo unico prevede che le società a controllo pubblico effettuino la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, da comunicare secondo modalità definite con il citato decreto ministeriale, con divieto per le stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se non attingendo all’elenco di personale in eccedenza delle altre società a controllo pubblico, salvo sia indispensabile personale con profilo infungibile per il quale è definita la procedura autorizzativa di deroga; tale divieto, decorrente dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale, vige fino al 30/6/2018;


CONSIDERATO CHE le partecipazioni societarie regionali dirette ed indirette sono evidenziate nel seguente grafico; con la DGR n. 276/2017 le seguenti società partecipate direttamente e/o indirettamente dalla Regione sono state indicate come “società controllate” o “società a controllo pubblico” sulla base delle definizioni formulate all’articolo 2, comma 1, lettere “b” ed “m” del testo unico (anche congiuntamente con altri soci):

- 1) Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A.
- 2) Liguria Digitale S.p.A.
- 3) I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi ScpA [prevista fusione in I.R.E. S.p.A. – art. 3 L.r. n. 33/2016]
- 4) Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.
- 5) Liguria Ricerche S.p.A.
- 6) Ligurcapital S.p.A.
- 7) Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese – Liguria International S.c.p.A.
- 8) Liguria Patrimonio S.r.l.
- 9) Parco Tecnologico Valbormida S.r.l.

nonché ATPL Liguria S.p.A. in liquidazione, che è stata cancellata dal registro delle imprese il 29 dicembre 2017, non includendo altre società partecipate (direttamente o indirettamente) dalla Regione a capitale maggioritariamente o interamente pubblico, in quanto prive di un socio detentore della maggioranza assoluta del capitale e, parallelamente, di “patti parasociali” che obblighino i soci, nell’adozione delle scelte assembleari, a confrontarsi preventivamente tra loro ed anche ad attenersi agli indirizzi decisi in sede di confronto preventivo;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Emanuele Cambiaso)	04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTO </div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA tu19c5
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Data - IL SEGRETARIO

04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

tu19c5

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2018/PAR del 24 gennaio 2018 che fornisce indicazioni interpretative del testo unico precisando che in virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del D.lgs. n. 175/2016 debbano essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell’art. 2359, numeri 1), 2) e 3) del codice civile cui si aggiunge la fattispecie, ulteriore ed autonoma, indicata al secondo periodo della lett. b) dell’art. del TUSP;

CONSIDERATO CHE alla luce della succitata interpretazione della Corte dei Conti rientrano nelle definizione di società a controllo pubblico anche le seguenti società:

- Società di Cornigliano S.p.A.
- Area 24 S.p.A.
- Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l.
- Cairo Reindustria Scarl in liquidazione
- Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l.
- Centro Fieristico della Spezia S.r.l.
- Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione
- SIIT S.c.p.a.
- SPEDIA S.p.A. in liquidazione
- Sviluppo Genova S.p.A.

VISTA la nota prot. n. PG/2017/178825 dell’11 maggio 2017 inviata alle società controllate con richiesta di effettuare la programmazione dei costi di funzionamento e di comunicare la ricognizione del personale in servizio e l’individuazione di eventuali eccedenze e fabbisogni;

CONSIDERATO CHE la programmazione dei costi di funzionamento e la ricognizione del personale in servizio con l’individuazione di eventuali eccedenze e fabbisogni è stata effettuata dalle società con le seguenti note:

- F.I.L.S.E. S.p.A. note prot. nn. 2931 del 14 luglio 2017 e 11900 del 21 dicembre 2017;
- Ligurcapital S.p.A. note prot. nn. 353 del 28 luglio 2017 e 639 del 21 dicembre 2017;
- Liguria Digitale S.p.A. nota prot. n. 862 del 14 giugno 2017
- IRE S.p.A. nota prot. n. 3921 del 11 agosto 2017 (include la prevista fusione di IPS)
- Liguria Ricerche S.p.A. nota prot. n. 110 del 6 giugno 2017
- Liguria International ScpA nota prot. n. 43 dell’11 luglio 2017
- Liguria Patrimonio Srl nota prot. n. 192 del 27 luglio 2017
- Parco Tecnologico Valbormida Srl nota prot.n. 170 del 10 ottobre 2017

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Emanuele Cambiaso)	Data - IL SEGRETARIO 04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)
--	--

VISTA la deliberazione n. 80 dell'8 settembre 2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con parere sulla corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 nella quale alla domanda se sia legittimo fissare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, in termini di rapporto tra spese di funzionamento (ed eventualmente specificamente di personale) e ammontare dei ricavi (o del fatturato) viene chiarito che per rispettare la norma l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di riportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dallo strumento;

DATO ATTO che:

- è necessario perseguire obiettivi di miglioramento delle condizioni di efficienza della gestione delle partecipate nel contesto dinamico per effetto delle scelte dell'Amministrazione sull'affidamento dei servizi;
- la possibilità di svolgere attività a favore di soggetti terzi, entro la soglia del 20% del fatturato, prevista dal D.Lgs. n. 175/2016, consente il perseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la citata deliberazione n. 80/2017 ha evidenziato una possibile interpretazione della norma dell'articolo 19 del testo unico che consente maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa. *“Un aumento dell'attività svolta e del fatturato non sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine economico, il personale in servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente in termini numerici, ad espletare il maggior servizio. Diversamente, qualora le valutazioni svolte dall'Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala.”* *“l'aumento del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggior attività in quanto sarebbe incoerente ed antieconomico, ad esempio, gravare la società di costi fissi a “tempo indeterminato” qualora l'aumento del fatturato, e della connessa attività sia limitata nel tempo”*

DATO ATTO che con la DGR n. 1008/2017 sono state definite Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing” prevedendo, all'articolo 3, che le società a partecipazione regionale presentino annualmente alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento ed evidenziando le differenze con l'anno precedente. Tale relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi;

VISTE altresì la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2018 di Liguria Digitale SpA, esaminata dal Comitato di Coordinamento dei soci in data 14 dicembre 2017, e la Relazione previsionale 2017 della F.I.L.S.E. S.p.A. con proiezioni industriali 2018-2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 luglio 2017;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Emanuele Cambiaso)	Data - IL SEGRETARIO 04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)
--	--

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA tu19c5
PAGINA : 6	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



CONSIDERATO CHE:

- non esiste una definizione di legge delle “spese di funzionamento” delle società;
- le spese di funzionamento, sulla base dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, costituiscono un sottoinsieme dei costi della produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società di cui alla disposizione dell’articolo 2425 del codice civile:

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione

con esclusione delle seguenti voci:

- 10) ammortamenti e svalutazioni;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;

mentre la voce 9) “costi per il personale” costituisce solo una delle componenti di tali spese;

- per omogeneità di trattamento, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza straordinaria;
- l’ammontare delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, costituito dalla somma delle sole voci B6, B7, B8, B9 e B14 del conto economico, è indicato nelle citate note inviate dalle società;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Data - IL SEGRETARIO

04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

tu19c5

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- l'auspicato contenimento delle voci di spesa sopra indicate non deve costituire un ostacolo all'eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta dalle società e deve quindi essere conciliato con tale eventualità, prevedendo, che nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle voci di spesa ("spese di funzionamento" e/o il "costo del personale" e/o le "altre spese di funzionamento") possa superare il rispettivo limite di budget, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza media percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione", rispetto all'analoga incidenza risultante dal conto economico approvato dall'organo di amministrazione e dai soci;

Vista la nota prot. n. IN/2018/13784 del 15 gennaio 2018 del Segretario Generale ad oggetto "Personale società a partecipazione pubblica" che ha attribuito al Settore Politiche del Lavoro del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro la competenza per quanto attiene le procedure per la gestione degli elenchi delle eccedenze di personale delle società a controllo pubblico di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016 e la comunicazione delle informazioni all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL tramite l'applicativo <https://partecipate.anpal.gov.it/partecipate/login.html>;

RITENUTO pertanto di:

- di definire i seguenti indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, in fase di prima attuazione dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016:
 - le spese di funzionamento costituiscono un sottoinsieme dei costi di produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società, di cui alla disposizione dell'articolo 2425 del codice civile, definito dalle seguenti voci: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale; 14) oneri diversi di gestione; mentre la voce 9 relativa al personale costituisce solo una delle componenti di tali spese;
 - le società perseguono l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ossia per un periodo di tempo medio l'equilibrio fra i costi ed i ricavi (ricavi>=costi), fra le entrate e le uscite finanziarie (entrate>=uscite), fra l'attivo e il passivo (attivo>passivo, attivo a breve termine >passivo a breve termine);
 - le società tendono ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente con valore minimo il suo mantenimento; essendo le spese di funzionamento correlate ai ricavi delle società, conseguentemente esse sono ridefinibili in base all'attività effettivamente svolta dalle stesse; i budget, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria nella deliberazione n. 80 dell'8 settembre 2017, devono riportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dalla società; la gestione operativa deve essere motivatamente uniformata ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare di quella del personale, mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA tu19c5
PAGINA : 8	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



andamento dell'attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul bilancio dell'ente socio;

- la società Liguria Digitale S.p.A. tende a raggiungere la quota massima di ricavi da attività svolte sul mercato per Enti terzi, pubblici o privati, non soci, entro la soglia del 20% del fatturato prevista dal D.lgs. n. 175/2016, con economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della stessa;
- la Relazione previsionale delle società dovrà dare evidenza delle stimate spese di funzionamento e del rispetto degli indirizzi formulati; i conti economici previsionali stimati dalle società potranno essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e prevedibili nuovi affidamenti alle società;
- le società effettuano la rendicontazione semestrale all'Amministrazione regionale mediante la relazione di cui alla DGR n. 1008/2017;

Su proposta del Presidente

DELIBERA

- di definire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, i seguenti indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, in fase di prima attuazione dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016:
 - le spese di funzionamento, sulla base dei criteri di redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, costituiscono un sottoinsieme dei costi di produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società di cui alla disposizione dell'articolo 2425 del codice civile, definito dalle seguenti voci:
 - 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - 7) per servizi;
 - 8) per godimento di beni di terzi;
 - 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi;
 - 14) oneri diversi di gestionementre la voce 9 relativa al personale costituisce solo una delle componenti di tali spese;
- le società perseguono l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ossia per un periodo di tempo medio l'equilibrio fra i costi ed i ricavi ($\text{ricavi} \geq \text{costi}$), fra le entrate e le uscite finanziarie ($\text{entrate} \geq \text{uscite}$), fra l'attivo e il passivo ($\text{attivo} > \text{passivo}$, attivo a breve termine $>$ passivo a breve termine);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Data - IL SEGRETARIO

04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

tu19c5

PAGINA : 9

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- le società tendono ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente con valore minimo il suo mantenimento; per omogeneità di trattamento, analogamente a quanto specificato in materia di costi, anche dal valore della produzione dovranno essere esclusi i proventi di entità o incidenza straordinaria; essendo le spese di funzionamento correlate ai ricavi delle società, conseguentemente esse sono ridefinibili in base all'attività effettivamente svolta dalle stesse; i budget, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria nella deliberazione n. 80 dell'8 settembre 2017, devono rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dalla società; la gestione operativa deve essere motivatamente uniformata ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare di quella del personale, mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul bilancio dell'ente socio;
- la società Liguria Digitale S.p.A. tende a raggiungere la quota massima di ricavi da attività svolte sul mercato per Enti terzi, pubblici o privati, non soci, entro la soglia del 20% del fatturato prevista dal D.lgs. n. 175/2016, con economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della stessa;
- la Relazione previsionale delle società dovrà dare evidenza delle stimate spese di funzionamento e del rispetto degli indirizzi formulati; i conti economici previsionali stimati dalle società potranno essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e prevedibili nuovi affidamenti alle società;
- le società effettuano la rendicontazione semestrale all'Amministrazione regionale mediante la relazione di cui alla DGR n. 1008/2017;
- di dare atto che le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sino al 30 giugno 2018 non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal D.M. 9 novembre 2017, agli elenchi di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, salvo sia indispensabile personale con profilo infungibile per il quale tale norma ha stabilito la procedura autorizzativa di deroga e la comunicazione delle eventuali eccedenze di personale secondo le modalità definite nel citato decreto ministeriale;
- di prendere atto della programmazione dei costi di funzionamento delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione effettuata dalle società;
- di dare atto che la responsabilità del rispetto dei vincoli normativi e degli indirizzi formulati in relazione agli eventuali fabbisogni di personale, che sostituiscono quelli di cui alla DGR n. 848/2014, ricade sulle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Data - IL SEGRETARIO

04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

tu19c5

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- di dare mandato al dirigente del Settore Presidenza di trasmettere la presente deliberazione alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione richiedendo l'eventuale aggiornamento della programmazione dei costi di funzionamento delle società e dei fabbisogni di personale;
- di dare atto che a seguito delle indicazioni interpretative sul D.Lgs n. 175/2016 evidenziate nella deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2018/PAR del 24 gennaio 2018 devono essere qualificate come “società a controllo pubblico” anche le seguenti società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione:
 - Società di Cornigliano S.p.A.
 - Area 24 S.p.A.
 - Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l.
 - Cairo Reindustria Scarl in liquidazione
 - Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l.
 - Centro Fieristico della Spezia S.r.l.
 - Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione
 - SIIT S.c.p.A.
 - SPEDIA S.p.A. in liquidazione
 - Sviluppo Genova S.p.A.

che devono dare attuazione alle specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 per le quali si rinvia agli indirizzi definiti con la DGR n. 276/2017 che dovranno essere concertati con gli altri soci pubblici;
- di dare mandato al dirigente del Settore Presidenza di procedere con gli adempimenti di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE (Dott. Iacopo Avegno)	Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE PRESIDENZA E INFORMATICA (Dott. Iacopo Avegno)
--	---

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Emanuele Cambiaso)	Data - IL SEGRETARIO 04/05/2018 (Dott. Roberta Rossi)
--	--

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTO </div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA tu19c5
PAGINA : 11	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	